



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 682                      SEDUTA DEL    30/07/2020**

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alla DGR n. 191 del 25 marzo 2020

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 9 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alla DGR n. 191 del 25 marzo 2020”** e la conseguente proposta di 'Assessore Luca Coletto

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Vista** la Legge 537/1993 e ss.mm.ii;

**Visto** il Decreto Ministeriale 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

**Vista** la DGR n. 866 del 26/07/2011 avente per oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al DM 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

**Vista** la DGR n. 330 del 27/03/2012 avente per oggetto “D.M. 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria - Nuove modalità di attuazione”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, in particolare l'Allegato 7 “Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo” e l'Allegato 8-bis “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti”;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020 che all'art. 3 comma 1 prevede che:

*“1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:*

- a) *il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;*
- b) *è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);*

*c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;*

*d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;”*

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all'art. 1 comma 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che all'art. 103 comma 2 prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - omissis - in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*, pertanto la validità delle certificazioni è estesa al 31 ottobre 2020.

**Vista** la DGR n. 191 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria – Proroga validità esenzioni e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale” che ha prorogato fino al 31 luglio 2020: la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020; le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020; infine, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020.

**Vista** la DGR n. 467 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella FASE 3” che ha previsto di garantire che le prestazioni sanitarie siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza.

**Preso atto** delle note trasmesse dalle Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2 alla Direzione regionale Salute e Welfare, acquisite con protocollo regionale rispettivamente n. 0127609 e n. 0127607 del 24/07/2020, con cui è stato richiesto di prorogare al 31/10/2020 quanto previsto dalla DGR 191 del 25 marzo 2020.

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) che all'art. 1 comma 446 ha stabilito che *“nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.”* Pertanto a partire dal 1° settembre 2020 è abolita la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in base all'art. 1 comma 796, lettera p) – bis, punto 2, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilite dalla DGR n. 911/2011 e successive modificazioni, quindi le fasce di reddito saranno valide fino al 31 agosto 2020.

**Considerato** che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale, in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 dovuta al carattere

particolarmente diffusivo dell'epidemia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus si impone l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone.

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di prorogare fino al 31 ottobre 2020 la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito, che erano in scadenza il 31 marzo 2020 e già prorogate fino al 31 luglio 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;
- 2) di prorogare fino al 31 agosto 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020 e già prorogate fino al 31 luglio 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti con fascia di reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;
- 3) di precisare che gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, di eventuale utilizzo dell'esenzione da reddito o della fascia di reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione o alla fascia di reddito. Gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
- 4) di precisare che le Aziende USL, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;
- 5) di prorogare fino al 31 ottobre 2020 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020;
- 6) di prorogare fino al 31 ottobre 2020, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020;
- 7) di impegnare le Aziende Sanitarie a garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore degli operatori e professionisti coinvolti e dei cittadini interessati;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, canale Emergenza Coronavirus.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Oggetto: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria – Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alla DGR 191 del 25 marzo 2020**

L'art. 8, comma 16 della Legge 537/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tra le quali sono indicate anche le condizioni di esenzione per reddito.

Il Decreto Ministeriale 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria” emanato in attuazione dell'art. 79, comma I sexies, lettera a) del D.L.112/2008, modifica sia le modalità di determinazione del diritto alla esenzione per motivi di reddito che le modalità prescritte dell'informazione dell'esenzione stessa.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 866 del 26/07/2011 avente per oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al DM 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;
- n. 330 del 27/03/2012 avente per oggetto “D.M. 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria - Nuove modalità di attuazione”;

la regione Umbria ha dato attuazione al Decreto Ministeriale 11.12.2009 sopra indicato.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, definisce, tra l'altro, l'“Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo” (Allegato 7) e l' “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti” (Allegato 8-bis).

La Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, all'art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali) prevede l'iscrizione degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio hanno la residenza.

Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi.

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, ha disposto, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020 che all'art. 3 comma 1 ha previsto inoltre che:

*“1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:*

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;*
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla*

*propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);*

*c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;*

*d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;”*

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” all'art. 1 comma 2 ha stabilito che *“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, all'art. 103 comma 2, ha previsto che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - omissis - in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”,* pertanto la validità delle certificazioni è estesa al 31 ottobre 2020.

La DGR n. 191 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria – Proroga validità esenzioni e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale” ha prorogato fino al 31 luglio 2020: la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020; le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020; infine, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;

La DGR n. 467 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella FASE 3” prevede di progredire nell'apertura dei servizi sanitari fino all'apertura totale delle strutture, garantendo tuttavia che le prestazioni siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lock down. Per tale motivo gli assistiti con esenzione a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica potrebbero avere difficoltà ad effettuare la visita necessaria nei tempi utili al rinnovo.

Le Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2, con note acquisite con protocollo regionale rispettivamente n. 0127609 e n. 0127607 del 24/07/2020, trasmesse alla Direzione regionale Salute e Welfare, hanno richiesto di prorogare al 31/10/2020 quanto previsto dalla DGR 191 del 25 marzo 2020.

La Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) all'art. 1 comma 446 ha stabilito che *“nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.”* Ciò significa che a partire dal 1° settembre 2020 è abolita la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in base all'art. 1 comma 796, lettera p) – bis, punto 2, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilite dalla DGR n. 911/2011 e successive modificazioni, quindi le fasce di reddito saranno valide fino al 31 agosto 2020.

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale, in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus si impone l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone.

Per le motivazioni sopra esposte ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti, dovute alla situazione emergenziale COVID-19, ad attestare il mantenimento del diritto:

- delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito;
- delle esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza;
- dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza;

si ritiene necessario prorogare al 31/10/2020 quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 25 marzo 2020 ad eccezione delle autocertificazioni delle fasce di reddito che avranno validità fino al 31 agosto 2020 come previsto dall'art. 1 comma 446 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020).

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di prorogare fino al 31 ottobre 2020 la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito, in scadenza il 31 marzo 2020 e già prorogate al 31 luglio 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;
- 2) di prorogare fino al 31 agosto 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020 e già prorogate al 31 luglio 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti con fascia di reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;
- 3) di precisare che gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, di eventuale utilizzo dell'esenzione da reddito o della fascia di reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione o alla fascia di reddito. Gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
- 4) di precisare che le Aziende USL, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;
- 5) di prorogare fino al 31 ottobre 2020 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020;
- 6) di prorogare fino al 31 ottobre 2020, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020;
- 7) di impegnare le Aziende Sanitarie a garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore degli operatori e professionisti coinvolti e dei cittadini interessati;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, canale Emergenza Coronavirus.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 29/07/2020

Il responsabile del procedimento  
Ombretta Checconi

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 29/07/2020

Il dirigente del Servizio  
Gestione flussi del sistema informativo  
sanitario e sociale. Mobilità sanitaria,  
sistema tariffario

- Mirella Castrichini  
Sostituto

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## **PARERE DEL DIRETTORE**



Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/07/2020

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE  
- Claudio Dario  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 30/07/2020

Assessore Luca Coletto  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---